All. A

CITTÀ METROPOLITANA DI BARI

Ufficio Elettorale

COMUNE DI SAMMICHELE DI BARI PROT N. 0016421 DEL 03-09-2024 IN arrivo

Città Metropolitana di Bari Prot. n.0068290 del 02-09-2024 - partenza Cat1 Cl.7 Sott.1

ISTRUZIONI OPERATIVE PER LO SVOLGIMENTO DELLE ELEZIONI DEL CONSIGLIO METROPOLITANO 6 OTTOBRE 2024

COMUNE DI SAMMICHELE DI BARI PROT N. 0016421 DEL 03-09-2024 IN arrivo

Città Metropolitana di Bari Prot. n.0068290 del 02-09-2024 - partenza Cat1 Cl.7 Sott.1

INDICE

1) Premessa pag. 3
2) Richiami alla legge n.56/2014 pag. 3
3) Indizione comizi elettorali pag. 5
4) Ufficio elettorale pag. 5
5) Sintesi dei principali adempimenti dell'Ufficio elettorale pag. 5
6) Individuazione del Corpo elettorale pag. 6
7) Individuazione del numero minimo di sottoscrittori delle liste pag. 7
8) Modalità e termini di presentazione delle liste di candidati pag. 7
9) Verifica delle candidature e delle liste pag. 9
10) Nomina dei rappresentanti di lista pag.11
11) Propaganda elettorale pag.11
12) Formazione della lista degli elettori pag.11
13) Calcolo dell'indice di ponderazione pag.11
14) Schede elettorali pag.12
15) Seggio elettorale e Seggio speciale pag.13
16) Operazioni preliminari al voto pag.14
17) Operazioni di voto pag.15
18) Operazioni di scrutinio pag.16
19) Proclamazione dei risultati pag.16
20) Pubblicazioni e surroghe pag.17
21) Altre informazioni pag.17

Allegati:

- **All.1 - Dichiarazione di presentazione delle liste – atto principale (Mod.A)**
- **All.2 - Dichiarazione di presentazione delle liste – atto separato (Mod.B)**
- **All.3 - Dichiarazione di accettazione della candidatura**
- **All.4 - Designazione del rappresentante di lista**
- **All.5 - Modello di scheda elettorale per ogni fascia demografica**
- **All.6 – Regole per lo scrutinio**

1. PREMESSA

Il procedimento elettorale per le elezioni del Consiglio metropolitano è disciplinato dall'art. 1, commi da 25 a 39 della legge 7 aprile 2014, n. 56.

Il Ministero dell'Interno, con le Circolari n. 32/14, n. 35/14 e n. 38/2014, al fine di agevolare il compimento degli adempimenti elettorali, ha diramato apposite *"**Linee guida per lo svolgimento del procedimento elettorale**"*.

Il Consiglio metropolitano, con deliberazione n.95 del 31.07.2019, ha approvato il ***Regolamento per il funzionamento dell'Ufficio elettorale e del Seggio elettorale della Città metropolitana di Bari***.

Pertanto, ad integrazione e dettaglio delle disposizioni richiamate nella legge n. 56/14, delle Linee guida ministeriali e del Regolamento dell'Ente, applicabili al presente procedimento elettorale, attesa l'assenza di ulteriori innovazioni in materia, si riportano qui di seguito le Istruzioni Operative predisposte dall'Ufficio elettorale (elezioni 2024) della Città metropolitana di Bari.

2. RICHIAMI ALLA LEGGE N.56/2014 E SS.MM.II.

Art.1 comma 25. Il consiglio metropolitano è eletto dai sindaci e dai consiglieri comunali dei comuni della città metropolitana. Sono eleggibili a consigliere metropolitano i sindaci e i consiglieri comunali in carica. La cessazione dalla carica comunale comporta la decadenza da consigliere metropolitano.

Art. 1 comma 26. L'elezione avviene sulla base di liste concorrenti, composte da un numero di candidati non inferiore alla metà dei consiglieri da eleggere e comunque non superiore al numero dei consiglieri da eleggere, sottoscritte da almeno il 5 per cento degli aventi diritto al voto.

Art.1 comma 27. Nelle liste nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore al 60 per cento del numero dei candidati, con arrotondamento all'unità superiore qualora il numero dei candidati del sesso meno rappresentato contenga una cifra decimale inferiore a 50 centesimi. In caso contrario, l'ufficio elettorale di cui al comma 29 riduce la lista, cancellando i nomi dei candidati appartenenti al sesso più rappresentato, procedendo dall'ultimo della lista, in modo da assicurare il rispetto della disposizione di cui al primo periodo. La lista che, all'esito della cancellazione delle candidature eccedenti, contenga un numero di candidati inferiore a quello minimo prescritto dal comma 26 è inammissibile.

Art. 1 comma 29. Le liste sono presentate presso l'ufficio elettorale appositamente costituito presso gli uffici del consiglio metropolitano e, in sede di prima applicazione, presso l'amministrazione provinciale dalle ore otto del ventunesimo giorno alle ore dodici del ventesimo giorno antecedente la votazione.

Art. 1 comma 30. Il consiglio metropolitano è eletto con voto diretto, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti in un unico collegio elettorale corrispondente al territorio della città metropolitana. L'elezione avviene in unica giornata presso l'ufficio elettorale di cui al comma 29.

Art.1 comma 31. Le schede di votazione sono fornite a cura dell'ufficio elettorale di cui al comma 29 in colori diversi a seconda della dimensione del comune di appartenenza degli aventi diritto al voto, secondo le fasce di popolazione stabilite ai sensi del comma 33. Agli aventi diritto è consegnata la scheda del colore relativo al comune in cui sono in carica.

COMUNE DI SAMMICHELE DI BARI PROT N. 0016421 DEL 03-09-2024 IN arrivo

Città Metropolitana di Bari Prot. n.0068290 del 02-09-2024 - partenza Cat1 Cl.7 Sott.1

Art.1 comma 32. Ciascun elettore esprime un voto che viene ponderato sulla base di un indice determinato in relazione alla popolazione complessiva della fascia demografica del comune di cui è sindaco o consigliere, determinata ai sensi del comma 33.

Art.1 comma 33. Ai fini delle elezioni, i comuni della città metropolitana sono ripartiti nelle seguenti fasce:

a) comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti;
b) comuni con popolazione superiore a 3.000 e fino a 5.000 abitanti;
c) comuni con popolazione superiore a 5.000 e fino a 10.000 abitanti;
d) comuni con popolazione superiore a 10.000 e fino a 30.000 abitanti;
e) comuni con popolazione superiore a 30.000 e fino a 100.000 abitanti;
f) comuni con popolazione superiore a 100.000 e fino a 250.000 abitanti;
g) comuni con popolazione superiore a 250.000 e fino a 500.000 abitanti;
h) comuni con popolazione superiore a 500.000 e fino a 1.000.000 di abitanti;
i) comuni con popolazione superiore a 1.000.000 di abitanti.

Art.1 comma 34. L'indice di ponderazione per ciascuna delle fasce demografiche dei comuni appartenenti alla Città metropolitana è determinato secondo le modalità, le operazioni e i limiti indicati nell'allegato A annesso alla presente legge.

Art.1 comma 35. Ciascun elettore può esprimere, inoltre, nell'apposita riga della scheda, un voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere metropolitano compreso nella lista, scrivendone il cognome o, in caso di omonimia, il nome e il cognome, il cui valore è ponderato ai sensi del comma 34.

Art.1 comma 36. La cifra elettorale di ciascuna lista è costituita dalla somma dei voti ponderati validi riportati da ciascuna di esse. Per l'assegnazione del numero dei consiglieri a ciascuna lista si divide la cifra elettorale di ciascuna lista successivamente per 1, 2, 3, 4 ... fino a concorrenza del numero dei consiglieri da eleggere; quindi si scelgono, tra i quozienti così ottenuti, quelli più alti, in numero eguale a quello dei consiglieri da eleggere, disponendoli in una graduatoria decrescente. Ciascuna lista consegue tanti rappresentanti eletti quanti sono i quozienti a essa appartenenti compresi nella graduatoria. A parità di quoziente, nelle cifre intere e decimali, il posto è attribuito alla lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale e, a parità di quest'ultima, per sorteggio.

Art.1 comma 37. L'ufficio elettorale, costituito ai sensi del comma 29, terminate le operazioni di scrutinio:

a) determina la cifra elettorale ponderata di ciascuna lista;
b) determina la cifra individuale ponderata dei singoli candidati sulla base dei voti di preferenza ponderati;
c) procede al riparto dei seggi tra le liste e alle relative proclamazioni.

Art.1 comma 38. A parità di cifra individuale ponderata, è proclamato eletto il candidato appartenente al sesso meno rappresentato tra gli eletti della lista; in caso di ulteriore parità, è proclamato eletto il candidato più giovane.

Art. 1 comma 39. I seggi che rimangono vacanti per qualunque causa, ivi compresa la cessazione dalla carica di sindaco o di consigliere di un comune della città metropolitana, sono attribuiti ai candidati che, nella medesima lista, hanno ottenuto la maggiore cifra individuale ponderata. Non si considera cessato dalla carica il consigliere eletto o rieletto sindaco o consigliere in un comune della città metropolitana.

COMUNE DI SAMMICHELE DI BARI PROT N. 0016421 DEL 03-09-2024 IN arrivo

Città Metropolitana di Bari Prot. n.0068290 del 02-09-2024 - partenza Cat1 Cl.7 Sott.1

COMUNE DI SAMMICHELE DI BARI PROT N. 0016421 DEL 03-09-2024 IN arrivo

Città Metropolitana di Bari Prot. n.0068290 del 02-09-2024 - partenza Cat1 Cl.7 Sott.1

3. INDIZIONE COMIZI ELETTORALI

Con decreto del Sindaco metropolitano n.191 del 20.08.2024, è stata disposta l'indizione delle elezioni per il rinnovo del Consiglio metropolitano di Bari per il giorno **6 ottobre 2024**.

Il predetto decreto è consultabile sul sito web istituzionale della Città metropolitana di Bari (www.cittametropolitana.ba.it), alla voce dedicata alle Elezioni metropolitane 2024, raggiungibile al seguente link: Argomenti in evidenza.

4. UFFICIO ELETTORALE

Con decreto del Sindaco metropolitano n.192 del 21.08.2024, è stato costituito l'Ufficio elettorale per il rinnovo del Consiglio metropolitano di Bari, anno 2024. L'Ufficio, incardinato nel Servizio Affari Generali, Istituzionali, Contratti, Pianificazione strategica, Politiche comunitarie e Informatizzazione è presieduto dal Dirigente del medesimo Servizio, è insediato presso il Palazzo istituzionale della Città metropolitana di Bari, Piano II, stanze nn.49 e 52.

Sono componenti dell'Ufficio elettorale:

- Dott.ssa Daniela Giuliani, in qualità di Presidente;
- Arch. Carmela Madio, in qualità di Segretario;
- Avv. Monica Impedovo, in qualità di componente;
- Avv. Rosanna Piacente, in qualità di componente;
- Rag. Vincenza De Giulio, in qualità di componente;
- Dott. Corrado De Gennaro, in qualità di componente;
- Dott. Giuseppe Tritto, in qualità di componente;
- Rag. Tommaso Depalma, in qualità di componente;
- Sig. Francesco Rizzi, in qualità di componente;
- Sig. Domenica Latrofa, in qualità di componente;
- Sig. Francesco Lomurno, in qualità di componente.

I punti di contatto dell'Ufficio sono: ufficioelettorale@cittametropolitana.ba.it; ufficioelettorale.cmba@pec.rupar.puglia.it; tel. 080.5412510; 080.5412339; 080.5412404. L'Ufficio si riserva la possibilità di individuare, qualora se ne ravvisasse la necessità, ulteriori punti di contatto che saranno prontamente pubblicati sul sito istituzionale dell'Ente, sul sito web della Città metropolitana di Bari (www.cittametropolitana.ba.it), alla voce dedicata alle Elezioni metropolitane 2024, raggiungibile al seguente link: Argomenti in evidenza.

5. SINTESI DEI PRINCIPALI ADEMPIMENTI DELL'UFFICIO ELETTORALE

Si riporta, qui di seguito, un prospetto riassuntivo dei principali adempimenti che saranno posti in essere in vista delle elezioni del 6 ottobre 2024, con indicazione dei relativi termini di scadenza:

Termini previsti	Data	Adempimento
entro il 40° giorno antecedente quello di votazione	27/08/2024 Martedì	Adozione del provvedimento di convocazione dei comizi elettorali e pubblicazione nel sito internet dell'Ente
il 35° giorno antecedente quello di votazione	01/09/2024 Domenica	Data del primo accertamento degli aventi diritto al voto, ai fini del calcolo del numero minimo di sottoscrizioni a corredo delle liste dei candidati
il 30° giorno antecedente quello della votazione	06/09/2024 Venerdì	Pubblicazione del numero degli aventi diritto al voto al 35º giorno, a cura dell'Ufficio elettorale

dalle ore 8 alle ore 20 del 21° giorno e dalle ore 8 alle ore 12 del 20° giorno antecedenti quello di votazione	dalle ore 8 alle ore 20 del 15/09 e dalle ore 8 alle ore 12 del 16/09 Domenica, Lunedì	Presentazione delle liste di candidati presso l'Ufficio elettorale
dal 19° al 18° giorno antecedenti il giorno delle elezioni	dal 17/09 al 18/09 Martedì, mercoledì	Esame, da parte dell'ufficio elettorale delle liste di candidati ed eventuali integrazioni istruttorie
dal 17° al 15° giorno antecedente il giorno delle elezioni	dal 19/09 al 21/09 Giovedì, venerdì, sabato	Conclusione delle operazioni e adozione dei provvedimenti definitivi di ammissione o ricusazione delle liste
entro il 14° giorno antecedente il giorno delle elezioni	22/09/2024 Domenica	Sorteggio del numero d'ordine in base al quale saranno riprodotti i contrassegni delle liste
entro l'8° giorno antecedente il giorno delle elezioni	entro 28/09/2024 Sabato	Pubblicazione delle liste di candidati definitivamente ammesse nel sito internet
	06/10/2024 **Domenica**	**Elezioni metropolitane**

6. INDIVIDUAZIONE DEL CORPO ELETTORALE

L'individuazione del corpo elettorale, indispensabile per il calcolo del numero minimo di sottoscrizioni a corredo delle liste dei candidati, è riferita al 35° giorno antecedente le elezioni ed è effettuata dall'Ufficio elettorale con la collaborazione dei Segretari generali dei Comuni del territorio metropolitano.

Il corpo elettorale è costituito dai Sindaci e dai Consiglieri comunali in carica alla data del **1° settembre 2024**. Non sono elettori gli organi non elettivi (Commissari prefettizi o componenti di commissioni straordinarie) nominati per la provvisoria la provvisoria amministrazione del Comune.

Ai fini della corretta individuazione del corpo elettorale e dei successivi adempimenti correlati alla formazione delle liste elettorali, l'Ufficio elettorale provvede:

- a predisporre e a trasmettere ai Segretari generali dei Comuni del territorio metropolitano un apposito modello finalizzato alla raccolta di informazioni in merito agli aventi diritto al voto, comprensivo delle generalità complete dei medesimi (nome, cognome, sesso, luogo e data di nascita, residenza e codice fiscale);
- a raccogliere e archiviare le attestazioni pervenute dai predetti Segretari Comunali **fra il 2 settembre e il 4 settembre 2024** (dal 34° al 32° giorno antecedente le elezioni);
- a pubblicare il **6 settembre 2024** (30° giorno antecedente le votazioni), l'elenco completo degli aventi diritto al voto, ossia del corpo elettorale, sul sito web istituzionale della Città metropolitana di Bari.

I riscontri dei Segretari generali devono pervenire perentoriamente fra il 2 e il 4 settembre 2024, all'indirizzo pec ufficioelettorale.cmba@pec.rupar.puglia.it.
Inoltre, al fine di agevolare la composizione della citata lista sezionale, da parte dell'Ufficio elettorale, la scheda contenente le generalità dei Sindaci e dei Consiglieri comunali deve essere trasmessa anche, in formato excel, all'indirizzo mail ufficioelettorale@cittametropolitana.ba.it.

COMUNE DI SAMMICHELE DI BARI PROT N. 0016421 DEL 03-09-2024 IN arrivo

Città Metropolitana di Bari Prot. n.0068290 del 02-09-2024 - partenza Cat1 Cl.7 Sott.1

NB: nel caso in cui si verifichino cambiamenti nel corpo elettorale che intervengano tra il 35° giorno antecedente ed il giorno prima della votazione (ad esempio nel caso di surroghe di consiglieri comunali, dimissioni efficaci, ecc…), il Segretario comunale del Comune interessato ne deve dare immediatamente comunicazione all'Ufficio elettorale, che provvede a fare apposite annotazioni sulla lista di elettori da consegnare al Seggio elettorale.

7. INDIVIDUAZIONE DEL NUMERO MINIMO DI SOTTOSCRITTORI DELLE LISTE

L'elezione del Consiglio metropolitano avviene sulla base di liste concorrenti, composte da un numero di candidati **non inferiore alla metà dei consiglieri da eleggere e comunque non superiore al numero dei consiglieri da eleggere**, **sottoscritte da almeno il 5 per cento degli aventi diritto al voto**.

In data **6 settembre 2024**, l'Ufficio elettorale provvede alla pubblicazione, sul sito web istituzionale della Città metropolitana di Bari (www.cittametropolitana.ba.it), alla voce dedicata alle Elezioni metropolitane 2024, raggiungibile al seguente link: Argomenti in evidenza, dell'elenco completo degli aventi diritto al voto, costituente il corpo elettorale al 35° giorno antecedente le votazioni.

Il detto elenco evidenzia anche il numero minimo di sottoscrizioni a corredo della presentazione delle liste di candidati.

8. MODALITA' E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE LISTE DI CANDIDATI

Le liste dei candidati alle elezioni del Consiglio metropolitano si presentano all'Ufficio elettorale costituito presso la Città metropolitana di Bari, Via Spalato, 19, II Piano, Stanze n.49 e 52:

- **dalle ore 8:00 alle ore 20:00 del giorno 15 settembre 2024**;
- **dalle ore 8:00 alle ore 12:00 del giorno 16 settembre 2024**.

NB Le operazioni di presentazione delle liste, si concludono tassativamente alle ore 12:00 del giorno 16 settembre 2024. Tuttavia, sarà consentito il completamento di eventuali operazioni di consegna già avviate entro le ore 12:00 e ancora in corso al detto orario. Per assicurare il rispetto di quanto disposto, alle ore 12:00, mediante supporto del Servizio Polizia metropolitana, sarà disposta la chiusura delle porte di ingresso al corridoio da cui si accede alle citate stanze n.49 e 52. Il medesimo Servizio Polizia metropolitana disciplinerà il deflusso dei presenti nell'Ufficio elettorale, al termine delle attività di consegna.

Le liste di candidati, concorrenti in un unico collegio elettorale corrispondente al territorio della Città metropolitana di Bari, devono essere composte da un numero di candidati **non inferiore a 9 (nove)**, corrispondente alla metà del numero dei consiglieri da eleggere, e **non superiore a 18 (diciotto). La composizione delle liste deve rispettare i principi introdotti dalla legge n.215/2012, in tema di parità di genere, come declinati, nel caso specifico delle elezioni metropolitane, dall'art.1, comma 27 della legge n.56/2014, richiamato al p.to 2 del presente documento**.

Le liste di candidati per il Consiglio metropolitano **devono essere sottoscritte da almeno il 5 per cento degli aventi diritto al voto, accertati alla data del 35° giorno antecedente quello delle elezioni, con arrotondamento all'unità superiore qualora il relativo numero contenga una cifra decimale**.

Ogni elettore può essere candidato in una sola lista. E' fatto divieto ai candidati alla carica di Consigliere metropolitano di sottoscrivere alcuna lista concorrente, compresa la propria. Eventuali sottoscrizioni di liste, come innanzi indicato, devono essere ritenute non apposte.

COMUNE DI SAMMICHELE DI BARI PROT N. 0016421 DEL 03-09-2024 IN arrivo

Città Metropolitana di Bari Prot. n.0068290 del 02-09-2024 - partenza Cat1 Cl.7 Sott.1

COMUNE DI SAMMICHELE DI BARI PROT N. 0016421 DEL 03-09-2024 IN arrivo

Città Metropolitana di Bari Prot. n.0068290 del 02-09-2024 - partenza Cat1 Cl.7 Sott.1

L'elettore può sottoscrivere solo una dichiarazione di presentazione di lista. In caso di sottoscrizione di più liste, sarà considerata valida la sottoscrizione autenticata prima.

I modelli della documentazione, predisposta a tal fine dall'Ufficio elettorale, sono resi disponibili sul sito web della Città metropolitana di Bari(www.cittametropolitana.ba.it), alla voce dedicata alle Elezioni metropolitane 2024, raggiungibile al seguente link: Argomenti in evidenza.

Per ogni lista presentata, l'Ufficio elettorale rilascia apposita ricevuta recante l'indicazione del giorno e dell'ora di presentazione, con indicazione di tutti gli atti depositati.

A corredo della lista, deve essere presentata la documentazione di seguito elencata:

1) ***Dichiarazione di presentazione della lista***, predisposta sulla base dei modelli redatti a cura dell'ufficio elettorale, contenente il contrassegno, cognome e nome, luogo e data di nascita e codice fiscale, nonché le sottoscrizioni autenticate.

   La Dichiarazione di presentazione delle liste si compone di un Atto principale (Mod.A) e uno o più Atti separati (Mod.B) sufficienti a raccogliere il prescritto numero di sottoscrizioni (pari al 5% degli aventi diritto al voto). Gli atti separati costituiscono, quindi, parte integrante e sostanziale della dichiarazione stessa.

   Le firme dei sottoscrittori devono essere autenticate ai sensi delll'art.14 della legge n.53/1990 e l'autenticazione deve essere redatta con le modalità di cui all'art.21 del D.P.R. n.445/2000.

   Per pronta lettura, si richiamano i contenuti delle norme suindicate:

Legge 21 marzo 1990, n. 53 Misure urgenti atte a garantire maggiore efficienza al procedimento elettorale: Art. 14. "*1. Sono competenti ad eseguire le autenticazioni che non siano attribuite esclusivamente ai notai e che siano previste dalla legge 6 febbraio 1948, n. 29, dalla legge 8 marzo 1951, n. 122, dal testo unico delle leggi recanti norme per la elezione alla Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, dal testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1968, n. 108, dal decreto-legge 3 maggio 1976, n. 161, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 1976, n. 240, dalla legge 24 gennaio 1979, n. 18, e successive modificazioni, e dalla legge 25 maggio 1970, n. 352, e successive modificazioni, ((nonché' per le elezioni previste dalla legge 7 aprile 2014, n. 56,)) i notai, i giudici di pace, i cancellieri e i collaboratori delle cancellerie delle corti di appello dei tribunali e delle preture, i segretari delle procure della Repubblica, i presidenti delle province, i sindaci metropolitani, i sindaci, gli assessori comunali e provinciali, i componenti della Conferenza metropolitana, i presidenti dei consigli comunali e provinciali, i presidenti e i vice presidenti dei consigli circoscrizionali, i segretari comunali e provinciali e i funzionari incaricati dal sindaco e dal presidente della provincia. Sono altresì competenti ad eseguire le autenticazioni di cui al presente comma i consiglieri provinciali, i consiglieri metropolitani e i consiglieri comunali*".

D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 "Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa. Art. 21- ***Autenticazione delle sottoscrizioni: 1. L'autenticità della sottoscrizione di qualsiasi istanza o dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà da produrre agli organi della pubblica amministrazione, nonché ai gestori di servizi pubblici é garantita con le modalità di cui all'art. 38, comma 2 e comma 3. 2. Se l'istanza o la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà é presentata a soggetti diversi da quelli indicati al comma 1 o a questi ultimi al fine della riscossione da parte di terzi di benefici economici, l'autenticazione redatta da un notaio, cancelliere, segretario comunale, dal dipendente addetto a ricevere la documentazione o altro dipendente incaricato dal Sindaco; in tale ultimo caso, l'autenticazione é redatta di seguito alla sottoscrizione e il pubblico ufficiale, che autentica, attesta che la sottoscrizione é stata apposta in sua presenza, previo accertamento dell'identità del dichiarante, indicando le modalità di identificazione, la data ed il luogo di autenticazione, il proprio nome, cognome e la qualifica rivestita, nonché apponendo la propria firma e il timbro dell'ufficio.***

Sui fogli intercalari di presentazione della lista dei candidati con le firme dei sottoscrittori della stessa, deve essere apposto trasversalmente il timbro del pubblico ufficiale autenticante.

La dichiarazione di presentazione della lista può contenere la designazione del nominativo di un **delegato effettivo ed, eventualmente, anche di un delegato**

COMUNE DI SAMMICHELE DI BARI PROT N. 0016421 DEL 03-09-2024 IN arrivo

Città Metropolitana di Bari Prot. n.0068290 del 02-09-2024 - partenza Cat1 Cl.7 Sott.1

supplente, per consentire l'invio delle comunicazioni di ammissione o ricusazione della lista. Il delegato può presenziare alle operazioni di sorteggio delle liste ammesse e designare anche i rappresentanti di lista presso il Seggio elettorale.

In mancanza di designazione dei delegati, ogni eventuale comunicazione relativa agli atti del procedimento deve essere fatta al capolista delle liste di candidati, a cui competono le attività altrimenti attribuite ai delegati.

Nella dichiarazione di presentazione della lista devono essere indicati il nominativo e le generalità della persona presso la quale viene eletto il domicilio della lista medesima, unitamente al recapito telefonico, mail e pec della medesima, al fine di consentire il corretto inoltro di eventuali comunicazioni da parte dell'Ufficio elettorale.

2) ***Dichiarazioni di accettazione della candidatura*** a Consigliere metropolitano da parte di ciascun candidato, anch'esse autenticate ai sensi dell'art.14 della Legge n.53/1990, secondo le modalità di cui all'art.21 del D.P.R. n.445/2000 su richiamati.

3) ***Modello di contrassegno di lista*** contenente la dicitura di denominazione identificativa della lista. Il contrassegno di forma circolare deve essere circoscritto da un cerchio. Eventuali scritte/o diciture facenti parte del contrassegno devono risultare circoscritte nel cerchio.

   I contrassegni depositati non devono essere tra loro confondibili, non possono riportare simboli o diciture tradizionalmente utilizzati da altri partiti o gruppi politici differenti da quello a cui il contrassegno stesso si riferisce e non devono riprodurre immagini i soggetti religiosi, pena la loro ricusazione.

   I predetti contrassegni devono essere presentati sia in formato cartaceo che digitale, nel modo di seguito descritto.

   a) in formato cartaceo, in due misure diverse, ognuna in triplice copia:
      - un cerchio di diametro di cm.10, per la riproduzione sul manifesto delle liste dei candidati;
      - un cerchio del diametro di cm.3, per la riproduzione sulla scheda di votazione;

   b) in formato digitale su adeguato supporto (CD o altro mezzo idoneo).

4) ***Autorizzazione all'uso di un simbolo di un partito o di un gruppo politico***: qualora il contrassegno contenga simboli di partiti o gruppi politici rappresentati nel Parlamento Nazionale o Europeo o nel Consiglio Regionale della Puglia, deve essere allegato un atto di autorizzazione all'utilizzo del predetto simbolo da parte del Rappresentante legale a livello metropolitano, del partito o gruppo in questione, autenticato anch'esso a norma del già richiamato art.14 della legge n.53/1990.

9. VERIFICA DELLE CANDIDATURE E DELLE LISTE

Dal 17 settembre al 21 settembre 2024, ossia dal 19° al 15° giorno antecedenti il giorno delle elezioni, l'Ufficio elettorale provvede alla verifica delle candidature e delle liste.

In particolare l'Ufficio verifica che:

- le liste di candidati alla carica di Consigliere metropolitano siano state presentate nei termini di legge;
- nella composizione delle liste sia rispettato il principio della parità di genere, in ossequio alle disposizioni di cui alla legge n.215/2012, **come declinati, nel caso specifico delle elezioni metropolitane, dall'art.1, comma 27 della legge n.56/2014, richiamato al p.to 2 del presente documento**;

- le dichiarazioni di accettazione delle candidature siano state prodotte e siano regolari;
- i candidati rivestano effettivamente la carica di Sindaco o di Consiglieri dei Comuni dell'area metropolitana in carica;
- le sottoscrizioni delle liste siano state prodotte nel numero minimo prescritto e siano regolarmente autenticate;
- i contrassegni delle liste non siano confondibili con altri già presentati dal liste differenti, non riportino simboli/diciture utilizzati tradizionalmente da altri partiti o gruppi, che non riproducano immagini i simboli religiosi e, qualora contengano simboli di partito o gruppo politico rappresentato nel Parlamento nazionale o Europeo o nel Consiglio regionale della Puglia, che ne sia stato autorizzato l'uso da parte del Rappresentante legale a livello metropolitano del partito o gruppo politico stesso, con dichiarazione autenticata ai sensi del già citato art.14 della legge n.53/1990.

  Il contrassegno che non rispetta le prescrizioni suindicate deve essere sostituito dal presentatore della lista, previo invito dell'Ufficio elettorale, pena la definitiva ricusazione della lista. Per l'eventuale sostituzione del contrassegno, per la sanatoria di irregolarità e per ogni eventuale integrazione istruttoria, l'Ufficio assegna un termine massimo di 24 (ventiquattro) ore, decorso inutilmente il quale la lista viene definitivamente ricusata.

In caso di sostituzione del contrassegno, a seguito di invito dell'Ufficio elettorale, tutte le sottoscrizioni e i restanti atti eventualmente prodotti con il precedente contrassegno sono considerati validi, ove regolari sotto ogni altro aspetto.

L'Ufficio elettorale completa l'esame delle liste presentate **entro il 18 settembre**, 18° giorno antecedente quello delle votazioni, comunicandone subito l'esito ai delegati eventualmente designai o, in assenza, ai Capilista.

Le candidature di persone che non sono eleggibili per la relativa consultazione devono essere ricusate dall'Ufficio elettorale. Nel caso di sottoscrizione di più liste, sarà considerata valida la sottoscrizione autenticata prima.

La lista è ricusata se:
- è stata presentata oltre il termine previsto;
- difetta del numero minimo di sottoscrizioni debitamente autenticate;
- difetta del numero minimo di candidati ammessi con accettazione della candidatura debitamente autenticata;
- è decorso inutilmente il termine massimo di 24 (ventiquattro) ore assegnato dall'Ufficio elettorale per l'eventuale sostituzione del contrassegno, per la sanatoria di irregolarità e per ogni eventuale integrazione istruttoria.

Entro il 21 settembre, 15° giorno antecedente quello delle elezioni, l'Ufficio elettorale conclude le operazioni di verifica adottando i provvedimenti definitivi di ammissione o ricusazione delle liste.

Entro il 22 settembre, 14° giorno antecedente quello delle elezioni, l'Ufficio procede, previa convocazione dei delegati o capolista, al sorteggio del numero d'ordine in base al quale saranno riprodotti i contrassegni delle liste.

Entro il 28 settembre, 8° giorno antecedente quello delle elezioni, le liste con i nominativi dei candidati alla carica di Consigliere metropolitano, secondo l'ordine risultante dal sorteggio effettuato dall'ufficio elettorale, sono pubblicate sul sito web della Città metropolitana di Bari(www.cittametropolitana.ba.it), alla voce dedicata alle Elezioni metropolitane 2024, raggiungibile al seguente link: Argomenti in evidenza.

10. NOMINA DEI RAPPRESENTANTI DI LISTA

COMUNE DI SAMMICHELE DI BARI PROT N. 0016421 DEL 03-09-2024 IN arrivo

Città Metropolitana di Bari Prot. n.0068290 del 02-09-2024 - partenza Cat1 Cl.7 Sott.1

Il delegato effettivo designato nella Dichiarazione di presentazione della lista di candidati o, in caso di impedimento, il delegato supplente designato nella medesima Dichiarazione, può designare **un solo rappresentante della lista presso il Seggio elettorale**. In mancanza di designazioni di delegati, la designazione del rappresentante di lista può essere fatta esclusivamente dal Capolista della lista di candidati.

Le designazioni, autenticate ai sensi del già citato art.14 della legge n.53/1990, devono pervenire all'Ufficio elettorale entro le ore 15:00 del giorno 5 ottobre 2024, oppure devono essere presentate direttamente al Seggio elettorale, prima dell'inizio delle operazioni di voto.

Il rappresentante della lista presso il Seggio elettorale può anche non essere elettore della consultazione, purché sia in possesso dell'elettorato attivo alla Camera dei Deputati, circostanza dimostrabile mediante presentazione della tessera elettorale al Presidente dell'Ufficio elettorale, se la designazione è effettuata entro le ore 15:00 del giorno 5 ottobre, oppure al Presidente del Seggio elettorale, se la designazione è presentata prima dell'inizio delle operazioni di voto.

11. PROPAGANDA ELETTORALE

La legge n. 56/2014 non detta norme in materia di propaganda elettorale e, per la particolarità e limitatezza del Corpo elettorale, non può ritenersi applicabile la disciplina della propaganda elettorale tramite pubbliche affissioni di cui alla legge n. 212/56 e successive modificazioni, tesa a rendere note le liste e i candidati a tutto il Corpo elettorale che partecipa alle elezioni dirette.

Non vi sono, quindi, particolari prescrizioni sulle forme di propaganda elettorale, tanto più che i candidati sono Sindaci o Consiglieri comunali in carica, nei confronti dei quali opera il divieto di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale, di cui all'art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28.

I candidati, da cittadini, possono compiere attività dì propaganda al di fuori dell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, sempre che, a tal fine, non vengano utilizzati mezzi, risorse, personale e strutture assegnati alle pubbliche amministrazioni.

12. FORMAZIONE DELLA LISTA DI ELETTORI

Il corpo elettorale come sopra individuato al punto 6) costituisce oggetto della lista degli elettori.

13. CALCOLO DELL'INDICE DI PONDERAZIONE

Punto di partenza del calcolo è la determinazione della popolazione legale dei Comuni dell'area metropolitana di Bari in base al censimento permanente della popolazione e delle abitazioni, nei modi e nei termini di cui all'art.1 della legge n.205/2017, come modificato dal successivo D.L. 29 gennaio 2024, n.7, pubblicato in Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana n.23 del 29.01.2024. I dati di riferimento per l'anno 2024, in ossequio ai commi 236-bis e 236-ter dell'art.1 della citata legge n.205/2017, sono quindi rinvenienti dal DPR 20 gennaio 2023.

Sulla scorta di tale dato, l'Ufficio elettorale procede a calcolare l'indice di ponderazione del voto degli elettori dei Comuni di ciascuna fascia demografica, seguendo i vari passaggi dell'iter di calcolo stabilito dall'allegato A) alla legge n.56/2014, che qui di seguito si richiamano:

"Allegato A (articolo 1, comma 34, legge n. 56/14): Criteri e operazioni per la determinazione dell'indice ponderato cui è commisurato il voto per l'elezione degli organi elettivi delle città metropolitane e delle

COMUNE DI SAMMICHELE DI BARI PROT N. 0016421 DEL 03-09-2024 IN arrivo

Città Metropolitana di Bari Prot. n.0068290 del 02-09-2024 - partenza Cat1 Cl.7 Sott.1

COMUNE DI SAMMICHELE DI BARI PROT N. 0016421 DEL 03-09-2024 IN arrivo

Città Metropolitana di Bari Prot. n.0068290 del 02-09-2024 - partenza Cat1 Cl.7 Sott.1

province. Per la determinazione degli indici di ponderazione relativi a ciascuna città metropolitana e a ciascuna provincia si procede secondo le seguenti operazioni:

a) con riferimento alla popolazione legale accertata e alle fasce demografiche in cui sono ripartiti i comuni ai sensi del comma 33 si determina il totale della popolazione di ciascuna delle fasce demografiche cui appartengono i comuni della città metropolitana o della provincia, la cui somma costituisce il totale della popolazione della città metropolitana o della provincia;

b) per ciascuna delle suddette fasce demografiche, si determina il valore percentuale, calcolato sino alla terza cifra decimale, del rapporto fra la popolazione di ciascuna fascia demografica e la popolazione dell'intera città metropolitana o provincia;

c) qualora il valore percentuale del rapporto fra la popolazione di un comune e la popolazione dell'intera città metropolitana o provincia sia maggiore di 45, il valore percentuale del comune è ridotto a detta cifra; il valore percentuale eccedente è assegnato in aumento al valore percentuale delle fasce demografiche cui non appartiene il comune, ripartendolo fra queste in misura proporzionale alla rispettiva popolazione;

d) qualora per una o più fasce demografiche il valore percentuale di cui alla lettera b), eventualmente rideterminato ai sensi della lettera c), sia maggiore di 35, il valore percentuale della fascia demografica è ridotto a detta cifra; è esclusa da tale riduzione la fascia demografica cui appartiene il comune di cui alla lettera c); il valore percentuale eccedente è assegnato in aumento al valore percentuale delle altre fasce demografiche della medesima città metropolitana, ovvero della provincia, ripartendolo fra queste in misura proporzionale alla rispettiva popolazione, in modo tale che il valore percentuale di nessuna di esse superi comunque la cifra 35; è esclusa da tale operazione la fascia demografica cui appartiene il comune di cui alla lettera c);

e) si determina infine l'indice di ponderazione del voto degli elettori dei comuni di ciascuna fascia demografica; tale indice è dato dal risultato della divisione del valore percentuale determinato per ciascuna fascia demografica, secondo quanto stabilito dalla lettera c), ovvero d), per il numero complessivo dei sindaci e dei consiglieri appartenenti alla medesima fascia demografica, approssimato alla terza cifra decimale e moltiplicato per 1.000**"**

(lettera così modificata dall'art. 23, comma 1, legge n. 114 del 2014)

Al riguardo, la Circolare ministeriale n.35/2014 ha precisato che l'articolo 23, comma 1-*bis*, introduce una limitata modifica al procedimento di calcolo dell'indice di ponderazione di cui all'allegato *A*, lettera *e)*, della legge n. 56, stabilendo che l'approssimazione alla terza cifra decimale venga effettuata solo prima della prevista moltiplicazione per 1.000, sì da evitare, in pratica, che l'indice stesso abbia cifre decimali.

L'indice di ponderazione così calcolato è tempestivamente pubblicato, a cura dell'Ufficio elettorale, sul sito web della Città metropolitana di Bari(www.cittametropolitana.ba.it), alla voce dedicata alle Elezioni metropolitane 2024, raggiungibile al seguente link: Argomenti in evidenza.

NB: E' un indice provvisorio che sarà ricalcolato in sede di attribuzione dei voti e conseguente proclamazione degli eletti, in considerazione del numero effettivo di aventi diritto al voto accertato al momento delle elezioni.

14. SCHEDE ELETTORALI

A seconda della fascia demografica di appartenenza del proprio comune, l'elettore riceverà una scheda di voto di colore diverso ed esprimerà un voto avente per legge un diverso "**indice di ponderazione**" (cioè un diverso valore).

Nella composizione della lista, i Comuni metropolitani sono ordinati per fascia demografica e, poi, nell'ambito della rispettiva fascia demografica, in ordine alfabetico. Per ogni comune, gli elettori sono inseriti in lista in ordine alfabetico, opportunamente anteponendo il nominativo del sindaco ai nominativi dei consiglieri.

Per un'opportuna differenziazione, le schede di voto avranno anche l'indicazione sulla parte esterna della fascia demografica cui appartiene il comune dell'amministratore.

I colori delle schede di votazione per ogni fascia demografica di appartenenza dei comuni dell'area metropolitana di Bari sono di seguito indicati:

COMUNE DI SAMMICHELE DI BARI PROT N. 0016421 DEL 03-09-2024 IN arrivo

Città Metropolitana di Bari Prot. n.0068290 del 02-09-2024 - partenza Cat1 Cl.7 Sott.1

Fascia demografica	Popolazione	Colore scheda	n. Comuni
A	fino a 3.000	Azzurro	2
C	da 5.001 a 10.000	Grigio	4
D	da 10.001 a 30.000	Rosso	27
E	da 30.001 a 100.000	Verde	7
G	da 250.001 a 500.001	Giallo	1
		Totale Comuni	41

Il **modello di scheda di voto**, realizzato secondo le indicazioni fornite dalla Circolare ministeriale n.32/2014 e relativo allegato, è diviso in quattro parti verticali, prevede per ogni parte un numero massimo di riquadri pari a quattro. All'interno di ogni riquadro, sono stampati, nella parte superiore a sinistra, il contrassegno della lista avente 3 cm. di diametro e, sotto, una riga tratteggiata per l'espressione di un voto di preferenza per un candidato della lista stessa. Nella parte esterna di ogni scheda sono stampati dei riquadri con l'indicazione del tipo di consultazione, della fascia demografica di appartenenza del Comune dell'amministratore-elettore, prevedendo anche appositi spazi per apporvi il timbro e la firma o sigla di uno degli scrutatori.

In relazione al numero di elettori di comuni delle varie fasce demografiche, deve essere stampato e consegnato al Seggio un corrispondente numero di schede di voto, maggiorato, di massima, del 10 per cento.

15. SEGGIO ELETTORALE

Con il citato decreto n.192 del 21.08.2024, il Sindaco metropolitano ha costituito anche il Seggio elettorale e il Seggio speciale (volante) per le elezioni del 6 ottobre 2024.

Sono componenti del **Seggio elettorale**:

- Dott. Raffaele Nicola Vitto, in qualità di Presidente
- Avv. Monica Impedovo, in qualità di Segretario
- Arch. Carmela Madio, in qualità di scrutatore
- Avv. Rosanna Piacente, in qualità di scrutatore
- Rag. Tommaso Depalma, in qualità di scrutatore

Il Seggio elettorale provvede all'espletamento delle operazioni preliminari al voto, alle operazioni di voto e alle operazioni di scrutinio secondo le modalità descritte nelle apposite sezioni del presente documento.

Al fine di fronteggiare eventuali esigenze eccezionali connesse allo stato di salute di uno o più soggetti aventi diritto al voto, che comportino il ricovero in ospedali o strutture di cura e/o comunque impedimenti certificati che siano tali da impedire l'esercizio del diritto di voto presso la sede del Seggio elettorale, con i già citati provvedimenti sindacali, è stato costituito il Seggio speciale o "volante", quale estensione del Seggio elettorale.

Sono componenti del **Seggio speciale**:

- Dott. Corrado De Gennaro, in qualità di Presidente
- Dott. Giuseppe Tritto, in qualità di Segretario

- Sig.ra Domenica Latrofa, in qualità di componente

I compiti del Seggio speciale sono limitati alla raccolta del voto degli elettori, pertanto i componenti del medesimo Seggio speciale non autenticano le schede e non partecipano allo scrutinio.

Al fine di consentire la corretta gestione delle operazioni di voto, eventuali esigenze che dovessero richiedere l'intervento del Seggio speciale dovranno essere segnalate dagli interessati all'Ufficio elettorale, preliminarmente all'insediamento del Seggio elettorale, **entro le ore 16.00 del giorno 5 ottobre 2024**, inviando apposita richiesta all'indirizzo mail e/o all'indirizzo pec dell'Ufficio, indicati al p.to 4 del presente documento, in cui è dichiarata la ricorrenza dei presupposti per l'intervento del Seggio speciale e sono riportati la denominazione e l'indirizzo della struttura in cui si trova l'elettore in riferimento al quale la richiesta è inoltrata. Dopo l'insediamento, contestuale all'insediamento del Seggio principale, il Presidente del Seggio speciale provvede a prendere contatti con le Direzioni Sanitarie delle strutture in cui sono ospitati gli elettori interessati, al fine di comunicare l'orario in cui si svolgeranno le operazioni di voto.

Nel giorno delle elezioni, il Seggio, previa presa in carico delle schede necessarie mediante consegna dal presidente del Seggio elettorale al Presidente del Seggio speciale, si reca presso le predette strutture e provvede:

- all'identificazione degli elettori, verificandone il diritto al voto e annotandone gli estremi identificativi sull'apposito registro;
- alla consegna della scheda elettorale corrispondente alla fascia demografica del Comune di cui l'elettore è consigliere e, previa riconsegna della medesima, all'inserimento nel plico che sarà immediatamente chiuso al fine di garantire la segretezza del voto espresso;
- all'annotazione delle operazioni di voto nell'apposito verbale;
- alla riconsegna al Presidente del Seggio elettorale: del plico contenente le schede in riferimento alle quali è stato espresso il voto, dell'eventuale plico contenente quelle non utilizzate, del verbale delle operazioni svolte.

Al fine di garantire la sicurezza del trasporto delle schede nonché la segretezza del voto espresso, il Seggi volante è scortato, nelle operazioni di raccolta del voto, da personale del Servizio Polizia metropolitana.

16. OPERAZIONI PRELIMINARI AL VOTO

Il Seggio elettorale si insedia alle ore 16:00 del giorno 5 ottobre 2024, giorno antecedente a quello delle elezioni.

Il Presidente del Seggio elettorale riceve dal Presidente dell'Ufficio elettorale il materiale (schede di voto, urne, verbali, tabelle di scrutinio). Della consegna viene predisposto apposito verbale.

Il Seggio provvede, quindi, all'autenticazione delle schede elettorali, in numero corrispondente a quello degli elettori iscritti nella lista sezionale.

Le **operazioni di autenticazione** consistono nella apposizione, all'interno dell'apposito riquadro collocato nella parte esterna della scheda, della firma o sigla di uno scrutatore e del timbro della Città metropolitana di Bari.

Le **operazioni di vigilanza e di custodia della sede del Seggio e del materiale elettorale** posto al suo interno fino dal momento dell'insediamento del medesimo Seggio fino all'inizio delle operazioni di voto, sono demandate al Servizio Polizia metropolitana.

COMUNE DI SAMMICHELE DI BARI PROT N. 0016421 DEL 03-09-2024 IN arrivo

Città Metropolitana di Bari Prot. n.0068290 del 02-09-2024 - partenza Cat1 Cl.7 Sott.1

Al termine delle operazioni preliminari del giorno 5 ottobre, al termine delle operazioni di voto, il Presidente del Seggio verifica che l'urna e le porte di accesso al Seggio siano adeguatamente chiuse e sigillate.

Il giorno delle elezioni, alla riapertura del Seggio, il Presidente e gli altri componenti verificano l'integrità dei sigilli apposti.

17. OPERAZIONI DI VOTO

Le operazioni di voto si svolgono nell'unica giornata del **6 ottobre 2024, dalle ore 08:00 alle ore 20:00** alla presenza dei rappresentanti di lista, se designati.

Sono ammessi al voto tutti coloro che fanno parte del corpo elettorale identificato al 35° giorno antecedente la data delle elezioni.

Qualora si verifichino cambiamenti del Corpo elettorale tra il 35° giorno antecedente a quello delle votazioni (in caso di surroghe, dimissioni efficaci ecc), il Segretario Generale del Comune interessato dovrà darne immediata comunicazione all'Ufficio elettorale.

L'esercizio del diritto di voto è comunque garantito al Consigliere che abbia acquisito la carica tra il 35° giorno antecedente e quello delle votazioni, purché l'interessato si presenti al Seggio con una dichiarazione del proprio Segretario generale che attesti la sopravvenuta acquisizione dello status di consigliere.

Per l'ammissione al voto, gli elettori esibiscono un documento di riconoscimento in corso di validità. In alternativa, è ammesso il riconoscimento per conoscenza diretta dei componenti del Seggio elettorale. Gli estremi del documento di identificazione presentato o la firma del componente del Seggio che attesta l'identità dell'elettore sono apposti sulla lista degli elettori, accanto al nominativo interessato.

All'elettore è consegnata una scheda di colore corrispondente alla fascia demografica di appartenenza del Comune nel quale ricopre la carica di Sindaco o di Consigliere, unitamente ad una **penna biro nera** per l'espressione di voto che deve essere formulato in cabina, al fine di assicurarne la segretezza.

L'elettore vota per una delle liste, apponendo un segno sul contrassegno della lista stessa. Può anche esprimere un solo voto di preferenza, esclusivamente per un candidato consigliere della lista votata, scrivendone il cognome o il cognome e nome in caso di omonimia, sulla riga tratteggiata posta sotto il contrassegno. I voti di preferenza eventualmente scritti immediatamente sotto la prima preferenza e/o quelli attribuiti a un candidato di una lista diversa da quella votata sono da considerare nulli.

Dopo aver votato, l'elettore ripiega la scheda e la riconsegna al Presidente del Seggio che l'inserisce nell'urna. Riconsegna inoltre la penna biro utilizzata per l'espressione di voto.

Dell'avvenuta votazione viene dato atto nella lista degli elettori, in corrispondenza del nominativo dell'elettore.

Nel caso in cui la scheda consegnata risulti deteriorata, ossia con vizi tipografici o altre macchie o strappi provocati involontariamente dall'elettore, viene consegnata una nuova scheda previa restituzione di quella deteriorata.

Durante le operazioni di voto, come anche in quelle successive di scrutinio, devono essere contemporaneamente presenti almeno tre componenti del Seggio.

Le operazioni di voto si concludono alle ore 20:00. Tuttavia, eventuali elettori ancora presenti nel Seggio a quell'ora, devono essere comunque ammessi al voto, anche dopo il predetto orario. Per assicurare il rispetto di quanto disposto, alle ore 20:00, mediante supporto del Servizio Polizia metropolitana, sarà disposta la chiusura delle porte di ingresso al corridoio da cui si accede alla ex Sala Giunta, sede del Seggio elettorale. Il medesimo Servizio Polizia

COMUNE DI SAMMICHELE DI BARI PROT N. 0016421 DEL 03-09-2024 IN arrivo

Città Metropolitana di Bari Prot. n.0068290 del 02-09-2024 - partenza Cat1 Cl.7 Sott.1

metropolitana disciplinerà il deflusso dei presenti nell'Ufficio elettorale, al termine delle attività di consegna.

18. OPERAZIONI DI SCRUTINIO

Le operazioni di scrutinio hanno inizio immediatamente dopo la conclusione delle operazioni di voto, alla presenza di eventuali rappresentanti di lista designati e intervenuti e proseguono fino alla conclusione delle operazioni di spoglio.

Le schede sono estratte dall'urna ed esaminate una alla volta.

I risultati dello spoglio sono a mano a mano raccolti e riassunti nella **tabella di scrutinio** composta da un numero di tabelline pari a quello delle fasce demografiche dei Comuni dell'area metropolitana. In ciascuna di esse sono annotati i voti attribuiti con le schede della rispettiva fascia.

Nella tabella di scrutinio e nel verbale delle operazioni del Seggio devono essere riportati, oltre al numero dei voti validi attribuiti ad ogni lista e ad ogni candidato, anche il numero dei voti dichiarati nulli e delle schede bianche.

Nella valutazione dei voti vale il principio generale di salvaguardia della validità del voto, salvo il caso di segni di riconoscimento che portano all'annullamento del voto.

Sono dichiarati nulli i voti contenuti nelle schede che:
- non siano quelle autenticate dal Seggio;
- non consentano di risalire in maniera univoca alla volontà dell'elettore (es. apposizione di segni di voto su più contrassegni di lista; indicazione di più candidati senza espressione di preferenza per alcuna lista);
- contengano scritte o altri segni di chiara riconoscibilità del voto.

Le decisioni sull'assegnazione dei voti sono rimesse alla prudente valutazione del Presidente del Seggio elettorale. Questi, sentito i il parere degli scrutatori, decide su difficoltà, incidenti, reclami e proteste che si possano verificare nel corso delle operazioni elettorali e su ogni eventuale contestazione nell'assegnazione o meno dei voti. Nel verbale si fa menzione delle eventuali contestazioni e delle decisioni assunte.

Si rimanda all'all.6 al presente documento per le indicazioni di dettaglio relative alle Regole di scrutinio.

19. PROCLAMAZIONE DEI RISULTATI

Al termine delle operazioni di spoglio, il Presidente del Seggio elettorale riconsegna al Presidente dell'Ufficio elettorale tutto il materiale utilizzato per le operazioni di voto, come risultante dall'apposito verbale sottoscritto in fase di consegna. Anche dell'operazione di riconsegna viene redatto apposito verbale.

Le operazioni di **vigilanza e di custodia del materiale** riconsegnato all'Ufficio elettorale, dal momento della sottoscrizione del relativo verbale fino al momento dell'esame della predetta documentazione da parte dell'Ufficio elettorale ai fini della proclamazione, sono demandate al Servizio Polizia metropolitana.

L'Ufficio elettorale provvede alla **proclamazione dei risultati** in base al verbale e delle tabelle di scrutinio redatti a conclusione delle operazioni del Seggio elettorale.

In particolare l'Ufficio elettorale procede a:

- accertare per ogni lista e per ogni candidato, il numero di voti attribuiti dagli elettori di ciascuna fascia demografica;

COMUNE DI SAMMICHELE DI BARI PROT N. 0016421 DEL 03-09-2024 IN arrivo

Città Metropolitana di Bari Prot. n.0068290 del 02-09-2024 - partenza Cat1 Cl.7 Sott.1

- moltiplicare per ogni fascia il numero di voti attribuiti ad ogni lista e ad ogni candidato per il relativo indice di ponderazione, calcolato secondo le indicazioni di cui al p.to 13 del presente documento. **L'Ufficio elettorale, nell'attuare il procedimento di calcolo dell'indice di ponderazione, escluderà la popolazione dei comuni commissariati e terrà conto del numero degli elettori al momento dell'elezione**;
- sommare tra di loro, per ogni lista e per ogni candidato, i voti ponderati così ottenuti in tutte le fasce, accertando in questo modo la cifra elettorale ponderata di ogni lista e la cifra individuale ponderata di ogni candidato;
- formare, conseguentemente, per ciascuna lista la graduatoria dei candidati, secondo l'ordine decrescente delle rispettive cifre individuali ponderate;
- assegnare a ciascuna lista il numero di consiglieri spettanti in applicazione del metodo d'Hondt, come disposto dall'art.1 comma 36 della legge 56/2014;
- proclamare eletti, in ragione del numero di seggi spettanti ad ogni lista, i candidati della stessa lista, seguendo la suddetta graduatoria delle cifre individuali ponderate, come previsto dall'art.1 comma 37 della legge n.56/2014. A parità di cifra individuale ponderata è proclamato eletto il candidato appartenente al sesso meno rappresentato fra gli eletti della lista e, in caso di ulteriore parità, è proclamato eletto il candidato più giovane, come disposto dall'art.1 comma 38 della legge n.56/2014

La proclamazione avviene entro il giorno successivo all'ultimazione delle operazioni di calcolo dei voti assegnati, alla presenza dei rappresentanti di lista designati e intervenuti. L'Ufficio elettorale, prima di accertare i risultati complessivi e proclamare gli eletti, esamina gli eventuali reclami e contestazioni e corregge anche eventuali meri errori materiali occorsi nella predisposizione del verbale del Seggio elettorale.

Le operazioni dell'Ufficio elettorale sono riassunte in apposito verbale di proclamazione.

20. PUBBLICAZIONE E SURROGHE

I nominativi dei candidati proclamati eletti alla carica di Consigliere della Città metropolitana di Bari sono pubblicati, a cura dell'Ufficio elettorale, sul sito web istituzionale dell'Ente, nell'apposita sezione dedicata alle elezioni metropolitane entro il **9 ottobre 2024** (3° giorno successivo a quello di proclamazione).

Successivamente alla proclamazione ufficiale degli eletti, così effettuata, eventuali surroghe di cui all'art.1 comma 39 della legge n.56/2014, sono effettuate direttamente dal Consiglio metropolitano.

21. ALTRE INFORMAZIONI

Dopo la conclusione delle operazioni dell'Ufficio elettorale, le schede elettorali, i verbali del Seggio e dell'Ufficio elettorale, il registro degli aventi diritto al voto, le tabelle di scrutinio sono riposte in un plico sigillato, controfirmato dal Presidente e dai componenti dell'Ufficio elettorale e custodito nella cassaforte sita al III piano del Palazzo istituzionale dell'Ente, stanza n.15.

Per l'eventuale esercizio del diritto di accesso agli atti, si rimanda alla vigente normativa di settore, con particolar riferimento alla legge n.241/1990 e ss.mm.ii., al D. Lgs 97/2016 e al Regolamento (UE) 679/2016.

COMUNE DI SAMMICHELE DI BARI PROT N. 0016421 DEL 03-09-2024 IN arrivo

Città Metropolitana di Bari Prot. n.0068290 del 02-09-2024 - partenza Cat1 Cl.7 Sott.1